



**ARPEA**

**AGENZIA REGIONALE PIEMONTESE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA**

Sede Legale: Via Bogino, n. 23 - 10123 TORINO  
C.F. 97694170016

**DETERMINAZIONE N° 93 - 2026 DEL 02/04/2026.**

**ADOZIONE DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GESTIONE DELLE COMUNICAZIONI RELATIVE AI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI MEDIANTE POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC), UTILIZZO DEI SISTEMI INFORMATIVI REGIONALI, TRASMISSIONE AL CAA MANDATARIO E MODALITÀ ALTERNATIVE DI COMUNICAZIONE**

*IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA E AUTORIZZAZIONE*

**VISTI**

- La determinazione n. 145-2022 del 14/07/2022 con la quale viene conferito al Dott. Fabrizio Stranda l'incarico di dirigente dell'Area Tecnica e autorizzazione con decorrenza 15/07/2022 - 14/07/2027;
- lo Statuto dell'Agenzia approvato con D.G.R. 23 aprile 2007, n. 41-5776 e s.m.i.;
- il Regolamento di amministrazione e contabilità adottato con determinazione n. 268-2019 del 18/09/2019;
- la determinazione n. 280-2025 del 04/12/2025 relativa al Bilancio di previsione 2026/2028;

**VISTI**

- il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale);
- il DPR 11 febbraio 2005, n. 68;
- il DPCM 22 luglio 2011;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241;

- il decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179 convertito nella legge 17 dicembre 2012 n. 221;
- la legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- il Decreto MASAF 21 febbraio 2024 n. 83709;
- la normativa vigente in materia di documento informatico, comunicazioni telematiche e fascicolo aziendale;

#### **DATO ATTO CHE**

- l'Organismo Pagatore ARPEA gestisce procedimenti amministrativi connessi all'erogazione di aiuti pubblici nel rispetto della normativa unionale, nazionale e regionale;
- tali procedimenti sono gestiti mediante i sistemi informativi del Sistema Informativo Agricolo Piemontese (SIAP), ed in particolare tramite l'Anagrafe Agricola del Piemonte e Demetra;
- il fascicolo aziendale costituisce base informativa ufficiale e vincolante per l'individuazione dei dati del beneficiario, dei recapiti e dei mandati conferiti ai Centri di Assistenza Agricola;
- la casella PEC istituzionale dell'Agenzia è [protocollo@cert.arpea.piemonte.it](mailto:protocollo@cert.arpea.piemonte.it);

#### **CONSIDERATO CHE**

- ai sensi dell'articolo 48 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, la trasmissione di documenti informatici mediante posta elettronica certificata equivale, nei casi consentiti, alla notificazione per mezzo posta;
- la PEC costituisce modalità ordinaria di comunicazione tra pubblica amministrazione e soggetti obbligati;
- la corretta gestione delle comunicazioni amministrative è elemento essenziale ai fini della validità dei procedimenti, della tutela dell'interesse pubblico e della prevenzione del contenzioso;
- si rende necessario disciplinare in modo organico e uniforme le modalità di trasmissione, conoscibilità e tracciabilità delle comunicazioni relative ai procedimenti amministrativi gestiti dall'Organismo Pagatore;

#### **CONSIDERATO INOLTRE CHE**

- il beneficiario è tenuto, quale onere di ordinaria diligenza, alla corretta indicazione, al costante aggiornamento e alla verifica dei recapiti presenti nel fascicolo aziendale;
- il beneficiario è tenuto a garantire la funzionalità della propria casella PEC nonché la regolare consultazione delle comunicazioni ricevute;
- ai sensi dell'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, e dell'articolo 5 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito nella legge 17 dicembre 2012, n. 221, le imprese e i soggetti iscritti in albi o registri sono tenuti a dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), a mantenerlo attivo e funzionante e a comunicarlo per l'inserimento nel fascicolo aziendale;

- il beneficiario è altresì tenuto a verificare le comunicazioni mediante accesso al fascicolo aziendale e ai sistemi informativi regionali ovvero tramite il CAA mandatario;
- la mancata o inesatta indicazione dei recapiti, nonché la mancata consultazione delle comunicazioni, costituisce comportamento imputabile al beneficiario e non può essere opposta all'Amministrazione quale causa di invalidità o inefficacia delle comunicazioni effettuate;
- secondo principi consolidati dell'ordinamento amministrativo, la comunicazione si considera validamente effettuata quando l'Amministrazione abbia utilizzato un canale legale di trasmissione idoneo a garantire la conoscibilità dell'atto, restando irrilevanti eventuali comportamenti omissivi o negligenti del destinatario che ne impediscano la concreta presa visione;

### **CONSIDERATO ALTRESÌ CHE**

- il beneficiario conferisce mandato ad un Centro di Assistenza Agricola per la gestione del fascicolo aziendale e dei procedimenti amministrativi secondo le modalità definite dal Manuale del fascicolo Aziendale;
- tale mandato, registrato nel fascicolo aziendale, attribuisce al CAA il ruolo di soggetto delegato alla gestione dei rapporti amministrativi con l'Organismo Pagatore;
- la trasmissione delle comunicazioni al CAA mandatario, in presenza di mandato valido ed efficace, costituisce modalità idonea a garantire la piena conoscibilità degli atti amministrativi da parte del beneficiario;
- i Centri di Assistenza Agricola operano altresì sulla base della convenzione sottoscritta con l'Organismo Pagatore ARPEA, che disciplina le attività, gli obblighi e le responsabilità connesse alla gestione del fascicolo aziendale e all'assistenza ai beneficiari, ivi inclusi gli obblighi informativi relativi alle comunicazioni inerenti i procedimenti amministrativi;

### **RITENUTO NECESSARIO**

- adottare disposizioni vincolanti e uniformi in materia di comunicazioni amministrative;
- disciplinare tutte le casistiche operative relative alla disponibilità della PEC, alla presenza del CAA mandatario e alle modalità alternative di comunicazione;
- garantire certezza giuridica, tracciabilità e conoscibilità delle comunicazioni;
- prevenire situazioni di contenzioso derivanti da contestazioni sulla validità delle comunicazioni.

### **CONSIDERATO INOLTRE CHE**

- nell'ambito delle attività disciplinate dal presente provvedimento, ARPEA tratta dati personali in qualità di titolare del trattamento, nonché, per taluni trattamenti connessi all'utilizzo dei sistemi informativi regionali, in regime di contitolarità con Regione Piemonte – Direzione Agricoltura e Cibo, ai sensi dell'articolo 26 del Regolamento (UE) 2016/679 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., come da apposito Accordo, approvato con Determinazione del Direttore di ARPEA n.

188-2023 del 26/7/2023 e con DGR n. 33-7282/2023/XI del 24/7/2023 e sottoscritto digitalmente tra le parti in data 28/7/2023, avente durata triennale dalla data di sottoscrizione, ai sensi dell'articolo 10 dell'Accordo predetto;

- che il trattamento è effettuato nell'esecuzione di compiti di interesse pubblico e per l'adempimento di obblighi legali connessi alla gestione dei procedimenti amministrativi e all'erogazione degli aiuti, ivi incluse le attività di comunicazione e trasmissione mediante strumenti digitali;
- che i dati relativi ai recapiti digitali, compresi i domicili digitali risultanti dai pubblici elenchi e quelli presenti nel fascicolo aziendale, sono utilizzati esclusivamente per finalità istituzionali e nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, minimizzazione e sicurezza, nonché delle misure tecniche e organizzative adeguate;
- che restano ferme le informative rese agli interessati ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679;

## **TUTTO CIÒ PREMESSO**

### **DETERMINA**

- di approvare l'Allegato A quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di stabilire che le comunicazioni relative ai procedimenti amministrativi siano effettuate prioritariamente mediante posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo risultante dal fascicolo aziendale del soggetto destinatario o dai pubblici elenchi previsti dalla normativa vigente;
- di stabilire che, in presenza di mandato conferito ad un Centro di Assistenza Agricola (CAA), le comunicazioni possano essere trasmesse anche al medesimo, quale soggetto delegato; ;
- di stabilire che le comunicazioni effettuate secondo le modalità di cui al presente provvedimento si considerano valide ed efficaci e idonee a produrre gli effetti giuridici della notificazione ai sensi della normativa vigente;
- di stabilire che, in caso di consegna con esito positivo, la notifica è ritenuta valida nel momento in cui è stata notificata anche al solo produttore;
- di stabilire che, nel caso di beneficiari soggetti all'obbligo di PEC che non abbiano indicato tale recapito nel fascicolo aziendale, la comunicazione trasmessa al CAA mandatario si considera validamente portata a conoscenza del beneficiario;
- di stabilire che, nei casi di mancata consegna della PEC per cause imputabili al destinatario, l'obbligo di comunicazione si considera assolto;
- di stabilire che, solo nei casi residuali, le comunicazioni siano effettuate mediante raccomandata con avviso di ricevimento;
- di stabilire che, in caso di decesso del beneficiario, ARPEA provvede come descritto al punto 8.7 dell'allegato A;

- di stabilire che, in caso di soggetti giuridici cessati o in liquidazione, le comunicazioni siano effettuate secondo le modalità di cui all'Allegato A, con particolare riferimento ai soggetti legittimati a riceverle ai sensi della normativa vigente;
- di stabilire che tutte le comunicazioni siano registrate, tracciate e conservate nei sistemi informativi utilizzati per la gestione dei procedimenti amministrativi;
- di stabilire che le presenti disposizioni si applicano a tutte le comunicazioni relative ai procedimenti amministrativi a decorrere dalla data di pubblicazione del presente provvedimento;
- di stabilire che il presente provvedimento sostituisce ogni disposizione precedente incompatibile;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio dell'Agenzia;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento secondo le modalità vigenti in materia di trasparenza e pubblicità degli atti;
- di trasmettere il presente provvedimento agli uffici competenti per gli adempimenti conseguenti.

Il Dirigente dell'Area tecnica e Autorizzazione

Dott. Fabrizio Stranda

*(documento sottoscritto con firma digitale  
ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 82/2005)*

## **ALLEGATO A**

### ***Disposizioni in materia di gestione delle comunicazioni relative ai procedimenti amministrativi mediante Posta Elettronica Certificata (PEC), utilizzo dei sistemi informativi regionali, trasmissione al CAA mandatario e modalità alternative di comunicazione***

#### **1. Finalità**

Le presenti disposizioni disciplinano le modalità di gestione, trasmissione e conoscibilità delle comunicazioni relative ai procedimenti amministrativi gestiti dall'Organismo Pagatore ARPEA nei confronti dei beneficiari.

Le disposizioni sono finalizzate a garantire:

- la certezza giuridica delle comunicazioni;
- la tracciabilità delle attività amministrative;
- la conoscibilità degli atti da parte dei beneficiari;
- l'uniformità operativa degli uffici;
- la prevenzione del contenzioso.

#### **2. Riferimenti normativi**

Le presenti disposizioni sono adottate nel rispetto della normativa vigente, ed in particolare:

- decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale), con particolare riferimento gli articoli 45 e 48;
- DPR 11 febbraio 2005, n. 68;
- DPCM 22 luglio 2011;
- legge 7 agosto 1990, n. 241;
- decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito nella legge 17 dicembre 2012, n. 221;
- legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- Decreto MASAF 21 febbraio 2024, n. 83709;
- normativa vigente in materia di documento informatico, fascicolo aziendale e comunicazioni telematiche tra pubblica amministrazione e soggetti privati.

Ai sensi dell'articolo 48 del decreto legislativo n. 82/2005, la trasmissione dei documenti informatici mediante posta elettronica certificata equivale, nei casi consentiti dalla legge, alla notificazione per mezzo posta.

#### **3. Sistemi informativi di riferimento**

La gestione dei procedimenti amministrativi avviene mediante i sistemi informativi del Sistema Informativo Agricolo Piemontese (SIAP).

In particolare:

- l'Anagrafe Agricola del Piemonte contiene il fascicolo aziendale, che costituisce base informativa ufficiale dei dati del beneficiario, dei recapiti e dei mandati conferiti ai Centri di Assistenza Agricola;
- i sistemi informativi e gli applicativi utilizzati per la gestione dei procedimenti di competenza di ARPEA.

Il fascicolo aziendale costituisce riferimento ufficiale ai fini dell'individuazione dei recapiti per la trasmissione delle comunicazioni.

#### **4. Modalità ordinarie di comunicazione**

Le comunicazioni relative ai procedimenti amministrativi sono effettuate:

- mediante posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo risultante dal fascicolo aziendale o dai pubblici elenchi previsti dalla normativa vigente;
- eventualmente al Centro di Assistenza Agricola mandatario, qualora presente.

La PEC costituisce modalità ordinaria di comunicazione tra l'Organismo Pagatore e il beneficiario.

#### **5. Responsabilità del beneficiario e obblighi di diligenza**

Il beneficiario è tenuto ai fini di interrelazione con pubblica amministrazione:

- alla corretta indicazione dei recapiti nel fascicolo aziendale;
- al loro tempestivo aggiornamento;
- alla disponibilità e funzionalità della propria casella PEC;
- alla regolare consultazione delle comunicazioni ricevute;
- alla verifica delle comunicazioni tramite fascicolo aziendale, sistemi informativi regionali e CAA mandatario.

La mancata o inesatta indicazione dei recapiti, nonché la mancata consultazione delle comunicazioni, costituisce comportamento imputabile al beneficiario e non può essere opposta all'Amministrazione quale causa di invalidità o inefficacia delle comunicazioni effettuate.

#### **6. Mandato al Centro di Assistenza Agricola**

Il beneficiario conferisce mandato ad un Centro di Assistenza Agricola per la gestione del fascicolo aziendale e dei procedimenti amministrativi secondo le modalità definite dal Manuale del fascicolo Aziendale.

Il mandato:

- è registrato nel fascicolo aziendale;
- attribuisce al CAA il ruolo di soggetto delegato alla gestione dei rapporti amministrativi con l'Organismo Pagatore;
- consente al CAA di accedere alle informazioni e alle comunicazioni relative ai procedimenti amministrativi.

Il CAA mandatario opera altresì nell'ambito della convenzione sottoscritta con l'Organismo Pagatore ARPEA, che disciplina le attività, gli obblighi e le responsabilità connesse alla gestione del fascicolo aziendale e all'assistenza ai beneficiari.

Il CAA è tenuto:

- a prendere visione delle comunicazioni ricevute;
- a informare tempestivamente il beneficiario;
- a garantire il corretto flusso informativo tra Amministrazione e beneficiario.

## **7. Valore della comunicazione al CAA mandatario**

La comunicazione trasmessa al CAA mandatario:

- costituisce modalità idonea a garantire la conoscibilità dell'atto;
- equivale, ai fini della conoscibilità, alla comunicazione al beneficiario;
- produce effetti giuridici nei confronti del beneficiario.

La trasmissione al CAA mandatario deve intendersi idonea a garantire la conoscibilità dell'atto nei confronti del beneficiario:

- in quanto effettuata nei confronti del soggetto formalmente incaricato della gestione dei rapporti amministrativi;
- in forza del mandato conferito dal beneficiario e registrato nel fascicolo aziendale;
- nell'ambito della convenzione sottoscritta tra il CAA e l'Organismo Pagatore ARPEA;
- in applicazione dei principi di imputazione degli effetti giuridici al soggetto rappresentato, ferma restando la responsabilità del beneficiario in ordine alla vigilanza sull'operato del mandatario.

## **8. Gestione delle casistiche operative**

### **8.1 Beneficiario con PEC**

La comunicazione si considera validamente effettuata mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) risultante dal fascicolo aziendale o dai pubblici elenchi previsti dalla normativa vigente, con effetti giuridici equivalenti alla notificazione ai sensi della normativa vigente.

### **8.2 Beneficiario con PEC e mandato conferito a un CAA**

La comunicazione è trasmessa all'indirizzo PEC del beneficiario risultante dal fascicolo aziendale ed è resa disponibile al CAA mandatario, quale soggetto delegato alla gestione dei rapporti amministrativi, con particolare rilievo in caso di mancata consegna della comunicazione nei confronti del beneficiario.

### **8.3 Mancata consegna della PEC**

In caso di mancata consegna della comunicazione PEC per cause imputabili al destinatario, la comunicazione si considera comunque validamente effettuata e l'obbligo dell'Amministrazione si intende assolto.

Le comunicazioni sono altresì rese disponibili nei sistemi informativi e al CAA mandatario, ove presente.

### **8.4 Beneficiario privo di PEC ma con mandato conferito a un CAA**

Le comunicazioni sono rese disponibili nei sistemi informativi e al CAA mandatario e si considerano validamente portate a conoscenza del beneficiario.

### **8.5 Beneficiario privo di PEC e privo di mandato conferito a un CAA**

Le comunicazioni sono effettuate mediante raccomandata con avviso di ricevimento, all'indirizzo risultante agli atti.

## **8.6 Beneficiario obbligato alla PEC ma privo di indicazione nel fascicolo aziendale**

La mancata indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) nel fascicolo aziendale, la sua cancellazione o l'indicazione di un indirizzo non corretto è imputabile al beneficiario, anche in relazione agli obblighi normativi vigenti in materia di utilizzo della PEC, e non può essere opposta all'Amministrazione.

In presenza di CAA mandatario, la comunicazione resa disponibile al medesimo si considera validamente portata a conoscenza del beneficiario, in quanto effettuata nei confronti del soggetto delegato alla gestione dei rapporti amministrativi.

## **8.7 Decesso del beneficiario**

In caso di decesso del beneficiario, si applicano le seguenti disposizioni:

- l'Organismo Pagatore provvede alla trasmissione mediante raccomandata con avviso di ricevimento agli eredi, qualora individuati, presso i recapiti risultanti agli atti; in mancanza di individuazione degli eredi, la comunicazione è trasmessa agli stessi presso l'ultimo indirizzo di residenza del de cuius risultante agli atti, sempre mediante raccomandata con avviso di ricevimento, ai fini della conoscibilità dell'atto;
- resta fermo che eventuali aggiornamenti del fascicolo aziendale, nonché la comunicazione degli eventi successivi, sono a carico degli aventi causa secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

## **8.8 Società cessate o in liquidazione**

In caso di società cessate, estinte o in liquidazione, si applicano le seguenti disposizioni:

- qualora l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) della società risulti ancora attivo e la comunicazione sia regolarmente consegnata, la stessa si considera validamente effettuata, in quanto trasmessa ad un recapito formalmente riferibile al soggetto giuridico;
- qualora la PEC non risulti attiva o non sia recapitabile, la comunicazione è trasmessa mediante raccomandata con avviso di ricevimento al liquidatore o, in mancanza, al soggetto che rivestiva la legale rappresentanza della società, presso i recapiti risultanti agli atti;
- resta ferma la possibilità di trasmissione delle comunicazioni ai soggetti che, ai sensi dell'articolo 2495 del codice civile e della normativa vigente, subentrano nei rapporti giuridici della società estinta, nei limiti e secondo le modalità previste dall'ordinamento.

## **9. Principi giuridici**

### **9.1 Validità delle comunicazioni**

Le comunicazioni effettuate secondo le presenti disposizioni:

- si considerano valide ed efficaci;
- producono effetti giuridici;
- equivalgono alla notificazione.

## **9.2 Conoscibilità**

La comunicazione si considera conosciuta quando:

- inviata via PEC;
- resa disponibile nei sistemi informativi;
- trasmessa al CAA mandatario;
- trasmessa mediante raccomandata A/R.

## **9.3 Non opponibilità**

Eventuali disfunzioni o omissioni imputabili al beneficiario non possono essere opposte all'Amministrazione.

## **9.4 Principio di autoresponsabilità**

Il beneficiario è responsabile della corretta gestione dei propri recapiti e della consultazione delle comunicazioni.

## **10. Ambito delle comunicazioni**

Le disposizioni si applicano a tutte le comunicazioni relative ai procedimenti amministrativi, comprese:

- comunicazioni informative;
- avvio/chiusura del procedimento;
- istruttoria;
- richieste documenti e chiarimenti;
- trasmissione documentazione tecnica e fotografica (incluse immagini geotaggate);
- controlli;
- esiti;
- provvedimenti e decreti;
- pagamenti;
- recuperi e riscossioni;
- ogni altra comunicazione amministrativa.

## **11. Tracciabilità e conservazione**

Tutte le comunicazioni:

- sono registrate nei sistemi informativi;
- sono associate al procedimento amministrativo;
- sono conservate unitamente alle ricevute PEC;
- sono conservate unitamente agli avvisi di ricevimento della posta raccomandata.

Tali attività garantiscono la tracciabilità e la ricostruzione delle attività amministrative.

Le ricevute di accettazione e consegna PEC costituiscono prova dell'avvenuta trasmissione.

## **12. Decorrenza**

Le presenti disposizioni si applicano alle comunicazioni effettuate a decorrere dalla data di pubblicazione della determinazione di approvazione.

## **13. Disposizioni finali**

Le presenti disposizioni:

- sostituiscono ogni disposizione precedente incompatibile;
- si applicano a tutti i procedimenti amministrativi gestiti dall'Organismo Pagatore ARPEA.